



Sino all'assegnazione alle sezioni stralcio l'arretrato civile ad esse devoluto dovrà continuare ad essere trattato e definito dai Tribunali sino all'assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati. Ogni Tribunale dovrà al riguardo seguire e, se del caso aggiornare, il programma volto alla definizione dell'arretrato elaborato dall'ufficio spoglio ai sensi dell'art.10 della legge. Con riferimento a detti procedimenti non è consentito il congelamento anche di fatto di ruoli o il rinvio preventivo e generalizzato delle udienze.